



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO III - Politiche formative e rete scolastica

Prot. AOODRPU n. 9284
Il dirigente: dr. Ruggiero Francavilla

Bari, 14 novembre 2011

Ai Sigg. Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado della Regione Puglia
L O R O S E D I

e. p. c.

Alla Regione Puglia
Assessorato diritto allo studio
Via Gobetti, 26 - 70125 - B A R I

Alle Amministrazioni Provinciali della Regione Puglia
L O R O S E D I
(con preghiera di inoltrare ai Comuni di rispettiva competenza)

Ai Sigg. Dirigenti amministrativi e tecnici - N.D.G.

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
della Regione Puglia - L O R O S E D I

Alle OO.SS. Regionali comparto Scuola
L O R O S E D I

All'A.N.P. - Via Sparano, 170 - B A R I

Al sito web - SEDE

Oggetto: Programmazione della rete scolastica - anno scolastico 2012/2013.

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza, inerente l'oggetto, per richiamare l'attenzione delle SS.LL., in vista dell'adozione delle determinazioni di competenza, sul disposto dell'art.4, commi 69 e 70 della legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012), approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati in data 12.11.2011 ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che qui di seguito si trascrivono:

"69. All'articolo 19, comma 5, del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400».

70. All'articolo 19 del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma».

IL DIRIGENTE VICARIO
F.to Ruggiero Francavilla